



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/11/2009

=====

ADDEI' 03/11/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 RCMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	NIERI	Luigi	"
DALIA	Francesco	"	PARRONCINI	Giuseppe	"
DI CARLO	Mario	"	RODANO	Giulia	"
DI LJEGRO	Luigina	"	SCALIA	Francesco	"
DI STEFANO	Marco	"	TIBALDI	Alessandra	"
FICHERA	Daniele	"	VALENTINI	Daniela	"
MANCINI	Claudio	"	ZARATTI	Filiberto	"

ASSISTE JT. SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - DALIA - DI STEFANO - MANCINI - RODANO - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 834

Oggetto:

Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione dei vigneti aziendali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27/11/2008 n. 5396 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per la campagna vitivinicola 2009/2010.



OGGETTO: Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione dei vigneti aziendali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27/11/2008 n. 5396 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per la campagna viticola 2009/2010 .

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO in particolare l'articolo 22 del predetto regolamento (CE) n. 555/2008 che prevede che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva sotto "supervisione" e nel rispetto della normativa comunitaria in vigore ed in particolare di quella in materia ambientale;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha immesso le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante l'Organizzazione comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'allegato XV *ter* del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti" che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;



834 - 3 NOV. 2009

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 2 del sopra citato DM n. 5396/2008 che prevede la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori da esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 5 del DM n. 5396/2008 prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione agli organismi competenti prima di procedere alla denaturazione dei prodotti e/o all'eventuale uso alternativo;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, n. prot. 0005741 avente per oggetto "Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2008 concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale 28 luglio 2009, n. 1924, relativa alla determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna viticola 2009/2010 nel territorio della regione Lazio, la quale prevede tra l'altro che le fermentazioni per alcuni prodotti possono protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che talune Organizzazioni di categorie rappresentative del settore vitivinicolo hanno evidenziato la difficoltà dei produttori associati, in particolar modo quelli che vinificano le proprie uve, nel consegnare in distilleria i sottoprodotti ottenuti considerato che la nuova misura prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 prevede livelli di aiuto ridotti rispetto al passato e che pertanto non compensano gli effettivi costi di raccolta e distillazione rispetto ai risultati economici della vendita dell'alcol ottenuto;

TENUTO CONTO anche degli impatti ambientali che comporta la raccolta di detti sottoprodotti per l'esiguità, talvolta, dei quantitativi da consegnare e per la disomogenea ubicazione dei soggetti obbligati presso i quali si trovano i sottoprodotti;


CONSIDERATO che il D.M. n. 5396/2008 ha previsto la possibilità di derogare all'obbligo della consegna in distilleria e di destinare in alternativa tali sottoprodotti ad altri usi come la produzione energetica o l'impiego agronomico;

CONSIDERATO l'avvenuto inizio delle attività vendemmiali e quindi delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009 e che è quindi necessario consentire ai soggetti interessati di destinare i sottoprodotti della vinificazione ad altri usi come la produzione energetica o l'impiego agronomico avvalendosi delle disposizioni del sopra richiamato DM n. 5396/2008, rinviando a successivi provvedimenti eventuali ulteriori disposizioni in merito;

TENUTO CONTO che le disposizioni in deroga recate dal presente provvedimento devono essere prontamente applicabili e devono quindi rispondere a criteri di semplicità nell'applicazione con particolare riguardo alla comunicazione agli organi competenti al fine di assicurare i dovuti controlli per prevenire eventuali usi illeciti;

CONSIDERATO che coerentemente con le indicazioni della nota ministeriale sopra richiamata n. prot. 5741/2009 gli usi alternativi alla distillazione si individuano in due possibilità:

- l'uso agronomico, quale ammendante da distribuire sui terreni nell'ambito dello stesso ciclo produttivo;
- e la produzione di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili;



834 - 3 NOV. 2009 *02*

TENUTO CONTO che nello schedario viticolo della Regione Lazio sono descritte per ciascun conduttore tutte le superfici vitate che lo stesso coltiva, nonché le relative caratteristiche agronomiche e che dette informazioni sono utilizzabili da tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza in materia, previa autorizzazione regionale;

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, e ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento per l'uso agronomico e per la produzione di energia dei sottoprodotti della vinificazione ottenuti da coloro che vinificano le proprie uve e restituiscono detti sottoprodotti, in caso di uso agronomico, proporzionalmente sui propri terreni in conduzione, imponendo agli stessi l'obbligo della preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere all'eventuale uso alternativo;

ATTESO che il presente provvedimento risponde alle indicazioni contenute nella sopra citata nota ministeriale del 31 luglio 2009, n. prot. 0005741;

RITENUTO pertanto di dover approvare le "Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione dei vigneti aziendali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27/11/2008 n. 5396 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per la campagna viticola 2009/2010.

di cui all'Allegato A composto di n. 9 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale, nonché il modello di "Comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" di cui al modello incluso al richiamato Allegato A;

DATO ATTO che sono state esperite le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione dei vigneti aziendali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27/11/2008 n. 5396 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per la campagna viticola 2009/2010 di cui all'Allegato A composto di n. 9 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale, nonché il modello di "Comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" di cui al modello incluso al richiamato Allegato A;

2. di stabilire che con successivo provvedimento saranno adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli, in attuazione di quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

AVVERBA *99*
Si dispone la pubblicazione integrale, allegato compreso, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.


Allegato A


IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 NOV. 2009



ALLEG. alla DELIB. N. **834** *82*
DEL 3 NOV. 2009

Allegato A



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA**

**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

AREA PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE ED AGROALIMENTARI

Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione da parte dei produttori che vinificano uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione dei vigneti aziendali, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 27/11/2008 n. 5396 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per la campagna viticola 2009/2010 .

IL PRESENTE ALLEGATO A E' COMPOSTO DI N. 9 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. GINO SETTIMI



INTRODUZIONE

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5396 del 27/11/2008, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 definisce le modalità di applicazione della misura relativa alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Rispetto al passato la norma consente ad alcune categorie di produttori di essere esonerati dall'obbligo della distillazione. L'articolo 2 del DM n.5396/2008 prevede infatti che sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:

- a) che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;
- b) che producono vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Per gli altri è possibile un uso alternativo dei sottoprodotti purché autorizzato e sotto controllo.

In questa prima fase di applicazione della norma (ossia in assenza delle linee guida ministeriali previste dal DM), l'autorizzazione – sia per le nuove categorie di produttori esonerati sia per l'uso alternativo dei sottoprodotti - è rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali previo parere della Regione che riceve le richieste. Successivamente l'autorizzazione all'uso alternativo dei sottoprodotti sarà rilasciata direttamente dalla Regione.

I controlli sui produttori esonerati dall'obbligo della distillazione e che possono destinare i sottoprodotti ad usi alternativi a seguito di ritiro sotto controllo, sono condotti dalla Direzione Regionale Agricoltura che riceve la comunicazione e che si avvale delle Aree Decentrate Agricoltura, territorialmente competenti, per le verifiche ispettive.

ASPETTI GENERALI

- Aspetti agronomici

I sottoprodotti della vinificazione possono essere impiegati come ammendante e distribuiti sui terreni ad uso agricolo, favorendone un miglioramento della struttura, della dotazione organica e, in parte, della fertilità.

I sottoprodotti possono essere distribuiti:

- a) subito dopo il loro ottenimento;
- b) successivamente ad una fase di compostaggio aziendale la quale prevede, attraverso alcune reazioni chimico-fisiche il miglioramento delle caratteristiche ammendanti e fertilizzanti.



- Aspetti ambientali

Le vinacce sono generalmente considerate come sottoprodotti dell'industria vinicola e soddisfano i requisiti previsti dalla definizione di sottoprodotto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sono escluse dalla qualifica di sottoprodotti le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

- Definizione di sottoprodotto e sua rilevanza ambientale

L'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce come sottoprodotto le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

- 
- 
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
 - 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
 - 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al precedente punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
 - 5) abbiano un valore economico di mercato.

- Uso agronomico


In quanto buona pratica agricola coerente con le necessità ambientali e di salute pubblica, i sottoprodotti devono essere interrati. E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti:

- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
- tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

- Produzione di energia

E' possibile un utilizzo delle vinacce come:

- biomassa per alimentare i gestori di impianti di produzione di biogas;
- biomassa combustibile per alimentare la caldaia di impianti di produzione di energia.



Le vinacce derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (analogamente a: materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli; sansa di oliva disoleata; liquor nero ottenuto dalle cartiere nella lisciviazione del legno). (Legge 30 dicembre 2008, n. 205).

- Produttori coinvolti

Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:

- a) che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;
- b) che producono vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce (DM 5396/2008, Art. 2, comma 3) .

Sono esonerati dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti ma obbligati al ritiro sotto controllo i produttori indicati nella tabella seguente (DM 5396/2008, Art. 5, commi 1 e 2):

Tabella - Tipologie di produttori esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti e sottoposti a ritiro sotto controllo ai sensi del DM n. 5396 del 27.11.2008

	PRODUTTORI	TIPO DI OBBLIGO	NOTE	NORMA
A	25 hl - 100 hl di vino o di mosto	Ritiro sotto controllo per USI ALTERNATIVI alla distillazione		Art. 5, comma 1, punto a
	Con impianti su piccole isole			Art. 5, comma 1, punto b
	Che producono uva con metodo biologico destinata alla produzione di vini e mosti.			Art. 5, comma 1, punto c
	Di particolare tipologie di Vino (esoneri già concessi riportati nell'allegato n. 1 del DM 5396/08)		Possibilità per il Ministero di ampliare l'allegato n. 1 del DM 5396/08 su richiesta dei produttori o loro Associazioni	Art. 5, comma 1 punto d e allegato n. 1
B	Ulteriori categorie di produttori per le quali la distillazione rappresenta un onere sproporzionato.		Domanda di richiesta dei produttori o loro Associazioni alla Regione che, se motivata e giustificata, è trasmessa al Ministero per il riconoscimento di tali categorie.	Art. 5, comma 2

- Gli usi alternativi alla distillazione

Coerentemente con le indicazioni della nota del Ministero n. 5741 del 31.7.2009, si individuano due usi alternativi:

- l'USO AGRONOMICO dei sottoprodotti, quale ammendante da distribuire sui terreni nell'ambito dello stesso ciclo produttivo;
- l'USO ENERGETICO dei sottoprodotti per la produzione di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tale duplice destinazione è possibile per le VINACCE, in quanto materiale solido, a umidità relativamente bassa, palabile e trasportabile, con alto potere calorifico.

I sottoprodotti possono essere utilizzati tal quali. E' facoltà del produttore sottoporli ad un trattamento chimico, fisico o meccanico, nel caso in cui questo comporti dei vantaggi da un punto di vista ambientale, logistico, economico, energetico.

I sottoprodotti devono essere destinati nel più breve tempo possibile dal momento in cui si rendono disponibili ai diversi usi alternativi previsti.

I sottoprodotti devono essere scaricati dai registri aziendali di carico e scarico il giorno in cui avviene il ritiro sotto controllo per usi alternativi.

I sottoprodotti destinati ad usi alternativi possono essere trasportati senza necessità di documenti di accompagnamento.

ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2009/2010

Per campagna vitivinicola 2009-2010, in considerazione dei tempi ristretti di applicazione della norma antecedenti la campagna vendemmiale 2009 e in assenza delle previste linee guida ministeriali, la Regione Lazio opera come segue.

1. DEFINIZIONI

Ai fini esclusivi dell'applicazione delle presenti disposizioni si intende per "produttori", in coerenza con le indicazioni dell'articolo 2135 del Codice Civile, coloro i quali esercitano la trasformazione di uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione del vigneto aziendale dagli stessi condotto, così come risulta dallo schedario viticolo della Regione Lazio e dal fascicolo aziendale SIAN.

La prevalenza delle uve di proprietà è individuata nel 66% (2 terzi) in peso sul totale delle uve trasformate, come da indicazioni del PSR della Regione Lazio 2007/2013, Misura 121;

2. SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Il presente provvedimento si applica per gli usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione, in quanto previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, limitatamente alle sole vinacce (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione), interessate ad un loro utilizzo alternativo alla distillazione.

Sono escluse dalla qualifica di sottoprodotti le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

3. ESONERI

Per la campagna viticola 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della Regione Lazio, che procedono alla vinificazione di uve di proprietà (pari al 66% in peso del totale delle uve trasformate) sono esonerati dall'obbligo alla distillazione delle vinacce, quali sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008.

L'esonero, oltre che per i casi già previsti dall'articolo 5 comma 1 del DM 5396/2008, è concesso :

- ai produttori di vino che ottengono nei propri impianti un quantitativo di vino compreso tra 101 e 1000 hl, che vinificano prevalentemente uve di proprietà (pari al 66% in peso del totale delle uve trasformate). Le vinacce possono essere destinate all'USO AGRONOMICO o ENERGETICO. Nel caso di ricorso all'utilizzazione agronomica lo spandimento va effettuato su superfici agricole i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio fascicolo aziendale.
- ai produttori di vino che ottengono nei propri impianti un quantitativo di vino superiore a 1000 hl, che vinificano prevalentemente uve di proprietà (pari al 66% in peso del totale delle uve trasformate). L'esonero riguarda le vinacce che, in questo caso, possono essere destinate al solo USO ENERGETICO

Per la prima categoria, la motivazione dell'esonero nasce dall'opportunità di consentire ai piccoli produttori di destinare ad usi alternativi quantitativi relativamente limitati di vinacce che possono essere agevolmente utilizzati quale ammendante organico per i terreni condotti dagli stessi, con un miglioramento della struttura, della dotazione organica e della fertilità dei suoli nonché con una riduzione dei costi economici ed ambientali per il trasporto delle stesse.

Per la seconda categoria, che riguarda i produttori di maggiori dimensioni, si privilegia la destinazione energetica delle vinacce stante le quantità consistenti prodotte da ogni singola azienda che sono maggiormente coerenti con le esigenze di approvvigionamento e alimentazione degli impianti di produzione energetica da fonti alternative. Questo favorisce una valorizzazione economica del sottoprodotto e la creazione di circuiti più stabili di uso delle biomasse a scopo energetico.

In entrambi i casi, gli usi alternativi proposti sono coerenti con una visione moderna e globale della vitivinicoltura, integrata in un sistema socio-economico e territoriale che richiede soluzioni operative ed economiche coerenti con le necessità di una migliore qualità ambientale. In quest'ottica l'onere della obbligatorietà della distillazione appare sproporzionato ai benefici economici ed ambientali ottenibili dagli usi alternativi proposti.

4. USO AGRONOMICO

L'utilizzo delle vinacce per gli usi agronomici è ammesso, in conformità alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni condotti nell'ambito dello stesso ciclo produttivo. In particolare è fatto divieto di spargimento:

- entro 5 metri di distanza dai corsi d'acqua;
- sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
- tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di origine agricola;
- sui terreni interessati dall'applicazione di fanghi o di altri residui di comprovata utilità agronomica, nonché sui terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento con esclusione del letame o dei reflui oleari.

La distribuzione delle vinacce sui terreni agricoli è ammessa fino a un limite massimo di 4 tonnellate/ha.

5. COMUNICAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che effettuano l'uso agronomico delle vinacce sono tenuti a presentare apposita comunicazione alla Regione Lazio e all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQ) al fine di consentire rispettivamente la verifica del rispetto delle normative in materia vitivinicola e ambientale.

Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax all'Area Decentrata Agricoltura, della Direzione Regionale Agricoltura, territorialmente competente e all'Ufficio periferico dell'ICQ, il modello con cui si comunica che si effettuerà l'uso alternativo alla distillazione delle vinacce.

La comunicazione del ritiro sotto controllo deve essere inviata entro il quarto giorno antecedente all'inizio delle operazioni e deve contenere:

- il Codice Unico Azienda Agricola (CUAA).
- l'indicazione della cantina/impianti in cui le vinacce sono state ottenute;
- quale dei due usi alternativi possibili per le vinacce (agronomico o energetico) viene scelto;



- la quantità delle vinacce oggetto dell'uso alternativo;
- il luogo in cui sono depositati prima di essere avviati all'uso alternativo alla distillazione;
- la destinazione finale;
- la quantità di uva trasformata nella campagna vendemmiale 2009 e la ripartizione in uva di proprietà e uva di terzi;
- la produzione di vino stimata per l'annata 2009-2010;
- il giorno di inizio delle operazioni destinate all'uso alternativo alla distillazione delle vinacce.



La comunicazione inviata alla Regione Lazio e all'ufficio periferico dell'ICQ vale anche come autorizzazione all'uso alternativo alla distillazione delle vinacce.

Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

6. OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA VITIVINICOLA

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tenuta dei registri ufficiali, il produttore è tenuto ad annotare sul registro di carico e scarico i quantitativi di vinacce da destinare allo smaltimento ed il giorno in cui è effettuata l'operazione.

7. CONTROLLI


Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del reg. (CE) n. 555/2008, la Direzione Regionale Agricoltura attraverso le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti effettua i controlli sul corretto utilizzo agronomico delle vinacce e sul rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale al fine di garantire la corretta distribuzione delle vinacce sui terreni condotti.

Gli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) svolgono i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario.



8. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Regionale Agricoltura, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, Direzione Generale per l'attuazione delle politiche europee ed internazionali, ATPO II, Via XX Settembre, n. 20, 00187 Roma una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato l'uso alternativo alla distillazione delle vinacce, la quantità delle stesse, la loro destinazione, il numero dei controlli effettuati e l'esito degli stessi.



modello

**Alla REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
Direzione Regionale Agricoltura**

**Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
Roma CAP 00145
 RACCOMANDATA**

**All'ufficio periferico dell' ISPETTORATO
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI (ICQ)**

**Via Quintino Sella n. 42
Roma CAP 00187
 RACCOMANDATA**

**COMUNICAZIONE PER L'USO DELLE VINACCE ALTERNATIVO ALLA
DISTILLAZIONE**

In applicazione del D.M. n 5396 del 27-11-2008

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____)

via _____ n. _____ cap _____

in qualità di * _____

della ditta _____ forma giuridica _____

CUAA _____ ; PARTITA IVA _____

situata nel comune di _____ (____) loc. _____


Telefono _____ fax _____ e-mail _____

COMUNICA

- che, a partire dal ... /.../..... per la campagna vendemmiale 2009/2010, effettuerà l'uso alternativo alla distillazione delle vinacce ottenute dalla trasformazione delle uve effettuata presso la propria cantina/impianto ubicato in Comune di _____ (____) via _____ CAP _____ ;

* indicare se titolare o rappresentante legale





• che l'uso alternativo è (barrare la relativa voce):

- USO AGRONOMICO:** lo spandimento ad uso agronomico effettuato su superfici agricole i cui riferimenti catastali sono riportati nel Fascicolo Aziendale ed in quantità non superiori a 4 tonnellate / ha;
- USO ENERGETICO:** l'utilizzo per produzione di energia dalle vinacce che sono conferite all'impianto di produzione energetica _____ ubicato in Comune di _____ () via _____ CAP _____ ;

• che le quantità (t) di vinacce destinate all'uso alternativo alla distillazione sono:

	Quantità (t)	
	USO AGRONOMICO	USO ENERGETICO
VINACCE		

DICHIARA

- che il luogo in cui le vinacce sono depositate, prima di essere avviate all'uso alternativo alla distillazione è ubicato in Comune di _____ () via _____ CAP _____ ;
- che la quantità di uva trasformata nella campagna vendemmiale 2009 è pari a t. _____ di cui:
 - t. _____ di uve prodotte nei vigneti dei quali ha la conduzione diretta ed i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio Fascicolo Aziendale e nello schedario viticolo della Regione Lazio,
 - t. _____ sono state acquistate da terzi ;
- che la quantità di vino prodotto nella campagna 2009-2010 è prevista pari a hl _____ ;
- che le dichiarazioni riportate nella presente comunicazione sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- di consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali.

Luogo _____ Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

N.B.: La presente comunicazione ha valore di autorizzazione immediata all'uso alternativo delle vinacce, ad eccezione di conferimento presso un impianto di produzione di energia non autorizzato dal MIPAAF.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
R.D. SETTORE
Dr. Dino Dattini

